

APPUNTI IN TEMA DI PETIZIONE DELL'EREDITÀ

Riferimenti normativi: artt. 533 ss. c.c.

1. NOZIONE DI PETIZIONE DELL'EREDITÀ

La petizione di eredità (o azione di petizione dell'eredità) è l'azione con la quale l'erede chiede, in sede giudiziale, l'accertamento della propria qualità (di erede, appunto) per conseguire la restituzione di beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo.

Da questa definizione elementare si evince che:

- 1) la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione spetta esclusivamente all'erede o a chi si professa tale: in sede giudiziale, l'attore (cioè chi agisce in petizione) dovrà provare la propria qualità di erede e la provenienza ereditaria dei beni dei quali chiede la restituzione, ossia la loro appartenenza all'asse ereditario [attenzione: secondo taluno, l'azione in esame può essere esercitata anche dal semplice chiamato all'eredità, in quanto, con il relativo esercizio, il chiamato medesimo compie un'accettazione tacita e diventa erede];
- 2) legittimati passivi (cioè coloro contro i quali l'azione può essere esercitata dall'erede) sono:
 - a) i soggetti che possiedono uno o più beni ereditari a titolo di erede: ossia coloro che si affermano eredi, contestando la qualità di erede dell'attore;
 - b) i soggetti che possiedono uno o più beni ereditari senza titolo alcuno: cioè, chi possiede senza alcuna causa giustificativa del possesso, negando la qualità di erede dell'attore; dunque, se chi possiede i presunti beni ereditari afferma di possederli sulla base di un titolo diverso dalla qualità di erede (ad es., sostenendo di aver acquistato tali beni dal defunto per donazione o con un contratto di compravendita), l'erede dovrà agire, non con l'azione di petizione, ma con l'azione di rivendica della proprietà o con un'altra azione.

2. CARATTERISTICHE DELL'AZIONE DI PETIZIONE

La legge (art. 533, comma 2, c.c.) stabilisce espressamente che l'azione di petizione è imprescrittibile (dunque, essa non si estingue per effetto di prescrizione), ma precisa che sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione eventualmente maturata in favore di chi possiede i beni ereditari (in sostanza, l'erede non può recuperare i beni ereditari da colui che, in presenza di tutti presupposti necessari, li abbia acquistati per usucapione).

3. ACQUISTI DALL'EREDE APPARENTE

L'erede può agire in petizione di eredità anche nei confronti di coloro che abbiano acquistato i beni ereditari da chi li abbia posseduti a titolo di erede o senza titolo alcuno (divenendo essi stessi possessori attuali di tali beni). Dunque, se chi ha posseduto tali beni (come erede o senza titolo) li ha alienati, l'erede può esercitare l'azione in esame contro il terzo acquirente dei beni medesimi.

Fermo quanto precede, tuttavia, il legislatore si è preoccupato di tutelare, entro certi limiti, i terzi di buona fede che abbiano acquistato i beni ereditari da un soggetto che appariva erede all'epoca dell'acquisto: dunque, sulla base (o in presenza di) una situazione di "apparenza".

Ecco perché si parla comunemente di tutela degli acquirenti dall'erede apparente.

Secondo un'impostazione diffusa, "erede apparente" è il soggetto che, pur non essendo vero erede, si comporta come se lo fosse e appaia tale in base a circostanze oggettive.

Un esempio diffuso è quello di un soggetto che accetti l'eredità, essendo stato istituito erede universale con un testamento che successivamente si scopra essere stato revocato dal testatore, con conseguente devoluzione dell'eredità in favore di un altro soggetto: in un caso come questo, sino alla

scoperta dell'intervenuta revoca di tale testamento, il primo soggetto finisce per acquisire la qualità di "erede apparente".

ESEMPIO

Tizio (in vita) confeziona un primo testamento olografo, con il quale istituisce erede universale l'amico Caio, ma subito dopo, pentendosi della scelta compiuta, confeziona un secondo testamento, con il quale revoca espressamente il primo e nomina proprio erede universale l'amico Sempronio. Dopo la morte di Tizio, Caio rinviene il primo testamento, lo presenta a un notaio per la pubblicazione e, compiute le necessarie formalità, accetta l'eredità. Ovviamente, il vero chiamato all'eredità non è Caio, ma Sempronio, sulla base del secondo testamento, il quale, all'insaputa di tutti, rimane nascosto e dimenticato in un cassetto della scrivania del defunto. Ora, sino alla scoperta del secondo testamento, le circostanze del caso portano a considerare Caio come erede apparente, cioè, appunto, come un soggetto che, pur non essendo vero erede, appare tale in base a circostanze oggettive.

PRECISAZIONE

L'esempio formulato si riferisce a un caso di apparenza "assoluta" (un soggetto appare come erede, ma non lo è affatto). Secondo un'opinione diffusa, l'apparenza (rilevante ex art. 534 c.c.) può anche essere parziale o relativa. Cioè, è "erede apparente" anche chi sia vero erede, ma in misura più ristretta di quanto appare da circostanze obiettive (es.: Tizio appare unico erede universale, ma, in realtà, è erede solo per la quota di un quarto). In ogni caso, come si precisa abitualmente, la nozione di "erede apparente", rilevante ai sensi dell'art. 534 c.c., comma 2, non è perfettamente sovrapponibile a quella di "possessore a titolo di erede", richiamata negli artt. 533 e 534, comma 1, c.c.

Ora, in presenza di certi presupposti, la legge tutela gli acquirenti dall'erede apparente facendo salvo il loro acquisto, nel senso che, sebbene questi ultimi abbiano acquistato da un soggetto che non è vero erede e che non poteva quindi disporre legittimamente ed efficacemente dei beni ereditari, l'erede (vero) non può agire in petizione nei confronti di tali acquirenti e ottenere da loro la restituzione dei beni medesimi (dunque, l'acquisto è "salvo", come si dice abitualmente, in quanto lo stesso è opponibile all'erede vero).

PRECISAZIONE

La ricostruzione del meccanismo acquisitivo che consente di fare salvi i diritti del terzo avente causa dall'erede apparente è molto complessa e dibattuta.

I presupposti della tutela accordata agli acquirenti dall'erede apparente variano secondo la natura (mobiliare o immobiliare) dei beni acquistati: in particolare, bisogna distinguere i beni mobili, da un lato, dai beni immobili o mobili registrati, dall'altro.

BENI MOBILI

Chi acquista beni mobili dall'erede apparente è tutelato in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) **il dante causa è un erede apparente**, nel senso precisato più sopra;
- 2) **l'acquisto è avvenuto a titolo oneroso**: dunque, non sono mai tutelati gli acquirenti a titolo gratuito;
- 3) **all'epoca dell'acquisto, l'acquirente era in buona fede**: cioè ignorava che il proprio dante causa non è l'erede vero (la buona fede, così intesa, deve sussistere solo nel momento dell'acquisto, con la precisazione che questo requisito non può ritenersi integrato se l'ignoranza è dipesa da colpa grave o, secondo taluno, dal mancato rispetto dell'ordinaria diligenza).

ATTENZIONE: se vuole fare salvo il proprio acquisto, è l'acquirente dall'erede apparente a dover provare l'esistenza del requisito della buona fede. Dunque, per il profilo in esame, non opera la generale presunzione di buona fede (insomma, qui la buona fede non è presunta, ma deve essere specificamente dimostrata dal soggetto interessato).

PRECISAZIONE

Per la "salvezza" dell'acquisto dall'erede apparente è assolutamente irrilevante che, all'epoca dell'acquisto medesimo, tale ultimo soggetto fosse in buona o in mala fede (cioè che lo stesso ignorasse o no di non essere l'erede vero).

BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

Chi acquista beni immobili o mobili registrati dall'erede apparente è tutelato in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) **il dante causa è un erede apparente**, nel senso precisato più sopra;
- 2) **l'acquisto è avvenuto a titolo oneroso**: dunque, non sono mai tutelati gli acquirenti a titolo gratuito;
- 3) **all'epoca dell'acquisto, l'acquirente era in buona fede**: cioè ignorava che il proprio dante causa non è l'erede vero (la buona fede, così intesa, deve sussistere solo nel momento dell'acquisto, con la precisazione che questo requisito non può ritenersi integrato se l'ignoranza è dipesa da colpa grave o, secondo taluno, dal mancato rispetto dell'ordinaria diligenza).
- 4) **l'acquisto dell'erede apparente e quello del relativo avente causa sono stati trascritti prima della trascrizione dell'acquisto dell'erede vero o della trascrizione, da parte di quest'ultimo, della domanda di petizione dell'eredità.**

ATTENZIONE: anche qui, se vuole fare salvo il proprio acquisto, è l'acquirente dall'erede apparente a dover provare l'esistenza del requisito della buona fede. Dunque, per il profilo in esame, non opera la generale presunzione di buona fede (insomma, qui la buona fede non è presunta, ma deve essere specificamente dimostrata dal soggetto interessato).

PRECISAZIONE

Per la "salvezza" dell'acquisto dall'erede apparente è assolutamente irrilevante che, all'epoca dell'acquisto medesimo, tale ultimo soggetto fosse in buona o in mala fede (cioè che lo stesso ignorasse o no di non essere l'erede vero).

APPROFONDIMENTO

Formalmente, l'art. 534 c.c. si occupa esclusivamente degli acquisti dall'erede apparente. Dunque, si discute se la tutela riconosciuta all'acquirente dall'erede apparente, in presenza dei presupposti più sopra esaminati, possa essere estesa, con i necessari adattamenti, anche agli acquirenti dal legatario apparente (cioè da chi, pur non essendo legatario vero, appaia tale in base a circostanze obiettive).

4. RAPPORTO FRA L'ART. 534 C.C. E L'ART. 2652, N. 7), C.C.

La regola dell'art. 534 c.c., relativamente alla tutela degli acquirenti dall'erede apparente, non può operare se l'acquisto del terzo è avvenuto a titolo gratuito. Ad ogni modo, quanto alla tutela da chi abbia acquistato beni ereditari da soggetti non legittimati a disporre, bisogna considerare anche la norma dell'art. 2652, n. 7), c.c.

La norma citata si colloca in materia di pubblicità immobiliare, ma una regola analoga, dettata per i beni mobili registrati, si trova raccolta nell'art. 2690, n. 4) c.c. [qui, per semplicità, ci concentreremo sulla disposizione dell'art. 2652, n. 7), c.c.].

L'art. 2652, n. 7), c.c. dispone che deve essere trascritta la domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto per causa di morte. Difatti, salvo “quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario”.

La locuzione “salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534” c.c. rende evidente il collegamento fra tale ultima disposizione e la norma dell'art. 2652, n. 7), c.c.: difatti, si dice, l'acquirente (in particolare, di beni immobili) dall'erede apparente può astrattamente fondare la propria tutela su entrambe le regole, le quali, però, hanno diversi presupposti di operatività.

L'art. 2652, n. 7), c.c. prevede la “salvezza” dei diritti del subacquirente dall'erede (o dal legatario) apparente, il cui acquisto a causa di morte sia stato contestato – nel senso che la sentenza favorevole a chi ha contestato tale acquisto non pregiudica il subacquirente medesimo – in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) la domanda con la quale è stato contestato l'acquisto a causa di morte del dante causa è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto medesimo (presupposto “temporale”);
- 2) il subacquirente ha acquistato da un soggetto che appariva erede o legatario (erede o legatario apparente);
- 3) il subacquirente ha acquistato in buona fede;
- 4) il subacquirente ha trascritto il proprio acquisto (dall'erede o dal legatario apparente) prima della trascrizione della domanda diretta contro l'acquisto del relativo dante causa (cioè dell'erede o del legatario apparente).

Non importa invece, nella logica dell'art. 2652, n. 7), c.c., che il subacquirente (dall'erede o dal legatario apparente) abbia acquistato a titolo gratuito o a titolo oneroso. Come si vede, dunque, i presupposti per l'applicazione di tale ultima disposizione sono diversi da quelli richiesti dall'art. 534 c.c. Ad esempio, se l'acquirente dall'erede o dal legatario apparente ha acquistato a titolo gratuito, il primo soggetto non può invocare (a propria tutela) la norma dell'art. 534 c.c., ma può solo ricorrere allo strumento disciplinato dall'art. 2652, n. 7), c.c., qualora ne sussistano tutti i presupposti.

PRECISAZIONE

Le norme degli artt. 534 c.c. e 2652, n. 7), c.c. disciplinano un “meccanismo di salvezza” degli acquisti dall'erede apparente. Dunque, il soggetto beneficiato da questo meccanismo è esclusivamente chi acquista da tale erede, non anche l'erede medesimo.

5. ULTERIORI REGOLE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

L'art. 535, comma, 1 c.c. regola il rapporto fra l'erede vero e il possessore di beni ereditari (a titolo di erede o senza titolo) che sia tenuto a restituire al primo i beni medesimi: in particolare, si prevede l'applicazione delle norme in tema di possesso, con riguardo alla restituzione dei frutti, alle spese, ai miglioramenti e alle addizioni.

L'art. 535, comma 2, c.c. disciplina l'ipotesi in cui il soggetto che abbia posseduto in buona fede i beni ereditari li abbia alienati in buona fede. In questo caso, tale soggetto è obbligato a restituire all'erede (vero) solo il prezzo o il corrispettivo ritratto con l'alienazione di tali beni. Peraltro, se il prezzo (o il corrispettivo) non è stato ancora pagato dal terzo acquirente, l'erede può pretenderlo direttamente dal terzo medesimo.

Infine, l'art. 535 c.c. offre una definizione (legale) di possessore in buona fede: è **“possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede (con la precisazione, importante, che la “buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave”)**.

6. CENNI DI DIRITTO TAVOLARE

Nei territori dove vige il c.d. “sistema tavolare”, compresa la provincia di Trieste, le regole sin qui esaminate subiscono alcuni adattamenti e/o modifiche. Senza approfondire il tema, si può ricordare, a titolo di esempio, la disposizione dell'art. 21, comma 2, del R.D. n. 499/1929, applicabile in tali territori: non “può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto”.

La regola si spiega (fra l'altro) per il fatto che, nel contesto del sistema tavolare, chi vuole rendere pubblico il proprio acquisto a causa di morte (nei libri fondiari, con lo strumento dell'intavolazione) deve procurarsi il c.d. “certificato di eredità” o “di legato”, cioè un “certificato”, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, che attesta la qualità di erede o di legatario (secondo i casi) di chi lo ottiene. Solo presentando all'autorità preposta (all'attuazione della pubblicità immobiliare nel sistema tavolare) è possibile conseguire la segnalazione pubblicitaria di un acquisto *mortis causa*.

Ora, per espressa previsione di legge, il certificato di eredità o di legato ha una particolare “efficacia probatoria”, in quanto lo stesso “fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede” (o di legatario). Ecco allora, ad esempio, che un soggetto sprovvisto di quel certificato non può considerarsi come erede o legatario apparente (dunque, la situazione di “apparenza” deve fondarsi sulla titolarità del certificato).